

STATUTO OICE

***(approvato dagli Associati
tramite referendum indetto il 5/12/2013)***

DATE ULTIME MODIFICHE STATUTARIE

- 30 MAGGIO 2002
- 15 DICEMBRE 2005
- 24 MAGGIO 2007
- 21 MAGGIO 2008
- 18 LUGLIO 2013

STATUTO OICE

Articolo 1 COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

- a. E' costituita l'OICE, Associazione italiana delle Organizzazioni di Ingegneria, di Architettura e di Consulenza tecnico-Economica.
- b. L'OICE ha sede in Roma e durata illimitata; può costituire delegazioni e uffici distaccati, anche in ambito regionale.

Articolo 2 SCOPI

- a. L'OICE, libera Associazione apartitica e senza scopi di lucro, promuove il ruolo e le attività degli Associati nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e nel quadro di una libera economia di mercato.
- b. L'OICE contribuisce allo sviluppo della cultura tecnica e progettuale, nonché dei principi di qualità e di efficienza del lavoro professionale, ponendo in essere ogni azione utile a favorire la valorizzazione dell'attività intellettuale e tecnica svolta attraverso organizzazioni di ingegneria.
- c. L'OICE ha pertanto lo scopo di riunire in uno spirito di collegialità e di mutua cooperazione le organizzazioni tecniche e professionali, di rappresentarle, di promuoverne l'attività, nonché di tutelarne i diritti e gli interessi legittimi, se del caso anche in giudizio.
- d. In particolare l'OICE si propone di:
 - i. stabilire un regolare scambio di informazioni sulle esperienze ed i problemi degli Associati e, ovunque possibile, concordare principi, indirizzi ed intese comuni;
 - ii. favorire e promuovere la formazione professionale all'interno delle organizzazioni di ingegneria;
 - iii. promuovere l'adozione di sistemi qualità nello svolgimento delle attività degli Associati, nonché l'applicazione delle norme in materia di sicurezza;
 - iv. codificare, in sintonia con il proprio codice deontologico, le regole di comportamento professionale proprie del settore ed operare affinché l'appartenenza all'OICE costituisca, di fatto, una qualifica selettiva;
 - v. rappresentare gli Associati in ogni opportuna sede nazionale ed internazionale e svolgere opera di promozione e di difesa degli interessi comuni;
 - vi. rappresentare giudizialmente gli Associati nei procedimenti aventi ad oggetto la lesione di diritti e interessi legittimi della categoria;
 - vii. procedere, in rappresentanza della categoria, all'eventuale stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore dei servizi di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica, sempreché non obbligatorio e soltanto opzionale per le aziende, ove se ne presenti l'opportunità e previa delibera del Consiglio Generale appositamente convocato.
- e. L'OICE può promuovere e/o assumere partecipazioni in quelle altre iniziative che reputa strumentali per il perseguimento dei fini sociali e statutari.

Articolo 3
ADESIONE A CONFINDUSTRIA

L'OICE aderisce a Confindustria, di cui adotta il logo e la Carta dei valori associativi, ispirando i propri comportamenti al codice etico confederale, assumendo il ruolo di componente nazionale di categoria ed acquisendo i diritti e gli obblighi relativi per sé e per i propri Associati.

L'OICE realizza i suoi scopi nel rispetto della ripartizione di ruoli organizzativi e delle prestazioni tra le diverse componenti del sistema confederale.

Articolo 4
GRUPPI REGIONALI - CONSULTA INTERREGIONALE

- a. L'OICE promuove la costituzione di Gruppi, Sezioni o Rappresentanze regionali presso le strutture della Confindustria regionale, con il compito di interagire con le istituzioni locali, in sintonia con l'attività nazionale dell'OICE.
- b. A tal fine, i rappresentanti dei Gruppi regionali costituiscono la Consulta Interregionale e ne scelgono il Presidente, secondo quanto disposto dal Regolamento allegato al presente Statuto, che è anche componente della Giunta Esecutiva.
- c. L'OICE promuove il c.d. “doppio inquadramento”: in base ad accordi specifici tra l'OICE e le Associazioni Territoriali della Confindustria, le organizzazioni di ingegneria iscritte a queste ultime Associazioni possono aderire all'OICE e gli Associati OICE potranno aderire alle Associazioni Territoriali della Confindustria.
- d. Laddove vengano stipulate “Convenzioni di doppio inquadramento” con una Associazione Territoriale della Confindustria, tale Associazione acquisisce un diritto di voto in Assemblea in rappresentanza dei suoi iscritti, che assumono lo status di Associato OICE.
- e. Il Consiglio Direttivo definisce, con apposito regolamento, le procedure di adesione all'OICE, la quota associativa, le modalità di partecipazione alla vita associativa, così come la revoca del rapporto associativo, nonché il diritto di voto in funzione del valore delle quote pagate.
- f. Nel caso in cui un Associato non si iscriva all'Associazione Territoriale della Confindustria è tenuto a rimborsare all'OICE l'eventuale contributo aggiuntivo che questa - a causa di tale mancata iscrizione - deve versare a Confindustria.

Articolo 5
ADESIONE AD ALTRE ASSOCIAZIONI

Al fine di perseguire gli scopi associativi, l'OICE può aderire ad altri organismi, associazioni o federazioni culturali o di rappresentanza, nazionali ed internazionali.

Articolo 6
ASSOCIATI

- a. Possono aderire all'OICE le organizzazioni italiane di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica, o analoghe organizzazioni straniere che svolgano significative attività nel

territorio nazionale, aventi capacità operativa autonoma, dotate di mezzi e strutture adeguati e di competenze professionali e tecniche idonee a rendere a terzi, in forma indipendente ed a condizioni economiche riconosciute come remunerative dalle condizioni di mercato, servizi tecnici e professionali nonché realizzazioni "chiavi in mano".

- b. Rientrano, a titolo non esaustivo, nell'ambito di tali attività: studi generali e settoriali; ricerche; identificazioni, analisi di fattibilità, coordinamento, gestione, monitoraggio e valutazione di progetti; consulenze e assistenza tecnica; progettazioni; pianificazioni e programmazioni; elaborazione di specifiche tecniche e documenti di gara, valutazioni di offerte; direzione e controllo lavori, collaudi, prove di macchinari e impianti; realizzazioni "chiavi in mano"; controlli di qualità aziendale; servizi acquisti; attività di finanza di progetto; formazione e trasferimento di know how; altre prestazioni complementari e sussidiarie.
- c. L'OICE può ammettere, in qualità di Associati aggregati, con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Direttivo, altre realtà imprenditoriali, o loro aggregazioni anche di tipo associativo, che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata, purché tale ammissione non snaturi la qualificazione rappresentativa dell'OICE.
- d. Gli Associati sono iscritti nel Registro delle Imprese dell'OICE e nel Registro delle Imprese tenuto da Confindustria, che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema confederale.

Articolo 7

OBBLIGHI ED IMPEGNI DEGLI ASSOCIATI

- a. E' obbligo degli Associati:
 - i. attenersi alle norme di comportamento professionale e a quelle statutarie e particolari espresse dall'OICE, dal codice deontologico e dal codice etico confindustriale, nonché alle delibere e ai regolamenti adottati dagli organi direttivi;
 - ii. rendere i propri servizi attraverso uno studio globale e professionale della prestazione, nell'interesse del cliente e, comunque, nel rispetto dell'ambiente, nonché dei valori e dei principi generali che sono patrimonio comune del paese;
 - iii. prestare i servizi previsti a condizioni economiche che siano riferite al rispetto ed al valore dell'attività umana e concettuale in essi contenuta, in quanto riconosciute come remunerative rispetto alle reali condizioni di mercato e comprendenti non solo tutti i costi diretti ma anche una adeguata percentuale di spese generali e utili;
 - iv. dichiarare le proprie specializzazioni settoriali e di servizi, con valore di autocertificazione;
 - v. astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'OICE, nonché con gli interessi collettivi degli altri Associati;
 - vi. attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza dell'appartenenza al sistema confindustriale e, contemporaneamente, non fare parte di associazioni ed organizzazioni non confindustriali costituite per scopi analoghi e concorrenziali al sistema confindustriale.
- b. Gli Associati inoltre si impegnano a:
 - i. fornire l'apporto di idee, energie e competenze indispensabili alla vita dell'OICE;
 - ii. partecipare alle Assemblee;
 - iii. privilegiare nella propria attività l'adozione di sistemi qualità;

- iv. prestare particolare attenzione all'applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
 - v. fornire all'OICE, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
 - vi. versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'OICE.
- c. Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo che forniscono servizi di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica l'obbligo dell'adesione all'OICE.

Articolo 8 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

- a. Gli Associati hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio poste in essere dall'OICE e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.
- b. Gli Associati hanno diritto di partecipazione, di intervento e di elettorato attivo e passivo negli organi dell'OICE e delle Sezioni/Gruppi/Settori, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.
- c. Ciascun Associato ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'OICE ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo dell'OICE e quello confederale nei limiti previsti dall'apposito regolamento.
- d. Restano escluse per gli Associati aggregati quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell'OICE. Il diritto di elettorato degli Associati aggregati è limitato a una quota non superiore al 10% del totale dei voti.

Articolo 9 AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

- a. La richiesta di adesione all'OICE deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti, nonché del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi.
- b. L'ammissione di una nuova organizzazione viene esaminata dalla Giunta Esecutiva che è tenuta ad accertare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di cui all'art. 6, di quelli fissati dal regolamento emanato dalla stessa Giunta Esecutiva che prevede un numero minimo di addetti, nonché delle referenze presentate.
- c. La Giunta Esecutiva, in caso di valutazione positiva, delibera l'ammissione in forma non efficace e la presenta al Consiglio Direttivo per la delibera di ratifica.
- d. Qualora la Giunta Esecutiva, con diniego motivato, rigetti la domanda di adesione, il richiedente può chiedere il riesame della domanda attraverso apposito ricorso al Consiglio Direttivo e successivamente ai Proviviri.

- e. Comunicazione della delibera del Consiglio Direttivo viene inviata agli Associati unitamente alla scheda riassuntiva delle principali informazioni sull'organizzazione.
- f. Trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui sopra, la delibera diviene efficace qualora non siano pervenuti al Presidente dell'OICE, in lettera riservata, motivati pareri negativi in misura superiore al 5% del numero degli Associati.
- g. In caso contrario, il Presidente a suo giudizio potrà alternativamente o considerare decaduta la delibera consiliare, ovvero mantenerla sospesa fino alla prossima Assemblea, durante la quale l'ammissione sarà messa ai voti.
- h. Il Presidente potrà mantenere sospesa la delibera anche nel caso in cui i suddetti motivati pareri negativi siano stati avanzati da un numero inferiore al 5% degli Associati ma investano fatti di particolare gravità.
- i. Il perfezionamento dell'adesione ha luogo all'atto del versamento della quota di iscrizione. L'adesione impegna l'Associato per un biennio, che decorrerà dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata presentata la domanda di iscrizione. L'adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora l'Associato non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata inviata almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.
- j. I consorzi di società di ingegneria e/o di società di professionisti possono essere Associati quantificando il numero di addetti complessivo delle società facenti parte del consorzio, con esclusione degli addetti delle società consorziate già associate all'OICE.

Articolo 10

CLASSI DI ASSOCIATI

- a. Gli Associati sono divisi, a seconda del numero degli addetti, nelle seguenti Classi:
 - Classe 1: fino a 8 addetti;
 - Classe 2: da 9 a 15;
 - Classe 3: da 16 a 20;
 - Classe 4: da 21 a 25;
 - Classe 5: da 26 a 35;
 - Classe 6: da 36 a 50;
 - Classe 7: da 51 a 100;
 - Classe 8: da 101 a 200;
 - Classe 9: da 201 a 400;
 - Classe 10: oltre 400.
- b. Le variazioni al numero degli addetti devono essere comunicate per iscritto all'OICE entro il 30 settembre. La eventuale variazione di Classe decorre dal 1° gennaio successivo.
- c. Per addetti è da intendersi il personale iscritto al libro paga, i soci operativi, nonché i consulenti su base annua, anche con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, o "a progetto".
- d. Le dichiarazioni degli Associati hanno valore di autocertificazione.

Articolo 11

RISORSE FINANZIARIE

- a. Le risorse finanziarie dell'OICE derivano da:
 - i. quote associative annuali;
 - ii. quote di iscrizione dei nuovi Associati;
 - iii. eventuali contributi suppletivi degli Associati;
 - iv. eventuali contributi erogati da enti pubblici e privati o da persone fisiche, in relazione ad attività e prestazioni compatibili con i fini istituzionali;
 - v. donazioni e lasciti, in quanto accettati.
- b. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
- c. Durante la vita dell'OICE non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 12

QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI SUPPLETIVI

- a. Le quote associative annuali vengono determinate moltiplicando la “quota base” (¹*), stabilita dall'Assemblea, per i seguenti indici:
 - Classe 1: indice pari a 5;
 - Classe 2: indice pari a 10;
 - Classe 3: indice pari a 12;
 - Classe 4: indice pari a 15;
 - Classe 5: indice pari a 20;
 - Classe 6: indice pari a 30;
 - Classe 7: indice pari a 60;
 - Classe 8: indice pari a 90;
 - Classe 9: indice pari a 160;
 - Classe 10: indice pari a 190.
- b. La determinazione degli eventuali contributi suppletivi può essere calcolata in modo analogo.
- c. La quota di iscrizione, salvo diversa determinazione dell'Assemblea, è pari alla metà di una quota annuale.
- d. L'Associato deve corrispondere la quota annuale entro il 28 febbraio dell'anno in corso.
- e. In caso di pagamento successivo al 28 febbraio l'Associato, senza necessità di costituzione in mora, è tenuto a corrispondere anche gli interessi calcolati sulla base del “prime rate” ABI corrente più una maggiorazione definita dal Consiglio Direttivo su proposta del Tesoriere.
- f. Il Consiglio Direttivo può sospendere dalle attività dell'OICE l'Associato che non abbia provveduto entro il 30 aprile al saldo del suo dare per l'anno in corso.

¹ (*) Nota della Segreteria OICE all'art. 12 comma a.

L'attuale “quota base” è quella stabilita dall'Assemblea degli Associati del 21 maggio 2008 ed è pari a 235 Euro. L'importo della quota associativa annuale si ottiene moltiplicando 235 Euro per l'indice della Classe di appartenenza dell'Associato (v. art. 10). Ad esempio, per la Classe 1 (fino a 8 addetti): 235 Euro x 5 (indice della Classe 1) = 1.175 Euro.

- g. Permanendo l'inadempienza entro il 31 luglio il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea la cessazione del rapporto associativo per morosità, restando fermo il diritto dell'OICE di adire le vie legali nei confronti dell'Associato.
- h. Le quote e i contributi associativi riscossi dall'OICE a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.
- i. L'Associato non in regola con le quote associative, un mese prima dell'Assemblea, non ha diritto di voto in Assemblea e non rientra nel calcolo del quorum richiesto per la valida costituzione dell'Assemblea stessa.

Articolo 13 DIRITTO DI VOTO

- a. Il numero di voti attribuito ad ogni Associato è pari all'indice della Classe di appartenenza di cui all'articolo 12, comma a.
- b. Agli Associati non privati che abbiano aderito al sistema confederale dopo il 12 dicembre 2002, non potrà essere attribuito, nel loro complesso, più del 10% del totale dei voti.
- c. L'attribuzione dei voti si effettua 30 giorni prima di ogni Assemblea, in relazione al numero dei voti degli Associati appartenenti alle singole Classi.
- d. L'Associato che presenta richiesta di dimissioni perde immediatamente il diritto di voto in Assemblea.

Articolo 14 CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

- a. Il rapporto associativo viene meno:
 - per cessazione dell'attività dell'Associato, dal momento della formale comunicazione all'OICE;
 - per dimissioni dell'Associato;
 - per esclusione a seguito di decisione motivata dell'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo;
 - per perdita dei requisiti di cui all'art. 6.
- b. Nel caso di dimissioni dall'OICE, l'Associato dimissionario deve darne comunicazione scritta, con lettera raccomandata inviata entro e non oltre i tre mesi precedenti la scadenza del biennio.
- c. Con la risoluzione del rapporto associativo, l'Associato perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna, nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'OICE e del sistema confederale.

Articolo 15 ORGANI DELL'OICE

Sono organi dell'OICE:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- gli eventuali Vice Presidenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Generale;
- la Giunta Esecutiva;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Proviviri.

Articolo 16 ASSEMBLEA

- a. L'Assemblea è l'organo che riunisce in sé tutti i poteri relativi all'esistenza, all'attività dell'OICE ed alla normativa che ne regola la vita sociale.
- b. In particolare all'Assemblea spettano:
 - i. la definizione della politica generale dell'OICE;
 - ii. l'approvazione degli indirizzi generali e del programma di attività proposti dal Presidente;
 - iii. la decisione di aprire uffici di rappresentanza in Italia o all'estero;
 - iv. l'approvazione dei bilanci annuali preventivi e consuntivi che avranno scadenza il 31 dicembre di ogni anno;
 - v. l'approvazione di modifiche alle norme statutarie e la ratifica di quelle regolamentari;
 - vi. l'elezione del Presidente, dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Proviviri e il Collegio dei Revisori;
 - vii. le decisioni relative alla revoca del rapporto associativo ai sensi dell'articolo 14;
 - viii. la determinazione della quota di iscrizione, della "quota base" per la determinazione della quota associativa ai sensi dell'articolo 12 e di ogni altro contributo suppletivo;
 - ix. l'istituzione di sezioni all'interno dell'OICE;
 - x. l'approvazione dello schema e dei contenuti delle deleghe che il Presidente intende attribuire ad uno o più dei Vice Presidenti che il Consiglio Direttivo nominerà, tenuto conto dei bisogni di rappresentanza delle diverse componenti associative interne e delle esigenze organizzative sulle quali si fonda l'articolazione per aree di attività.
 - xi. l'approvazione dell'adesione dell'OICE ad altri organismi, associazioni o federazioni culturali o di rappresentanza, nazionali ed internazionali, nonché le eventuali assunzioni di partecipazioni ad iniziative che siano strumentali per il perseguimento degli scopi associativi.
- c. L'Assemblea può dare mandato al Consiglio Direttivo di definire specifici termini e modalità per l'incorporazione nell'OICE di organismi, associazioni o federazioni culturali o di rappresentanza, nazionali ed internazionali, in merito all'accertamento del possesso dei requisiti ed al pagamento delle quote di iscrizione e associativa, anche in deroga agli articoli 9 e 12, eventualmente autorizzando il Consiglio Direttivo a cooptare al suo interno rappresentanti degli organismi incorporati limitatamente al mandato in corso.

- d. L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Consiglio Direttivo, con la periodicità da essa stessa stabilita e comunque:
 - i. entro il 31 maggio di ogni anno (Assemblea ordinaria);
 - ii. quando ne faccia richiesta al Consiglio Direttivo almeno un quinto degli Associati.
- e. In ogni caso la convocazione dell'Assemblea viene indetta dal Consiglio Direttivo con un preavviso non inferiore a quindici giorni indicando il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.
Ogni argomento non previsto nell'ordine del giorno può essere discusso solo con l'approvazione della maggioranza dei presenti, ma non può dar luogo a delibere in quella sede.
- f. L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente, direttamente o per delega, la maggioranza dei voti degli Associati in regola con il versamento delle quote associative.
- g. Per partecipare all'Assemblea l'Associato deve essere presente o tramite il proprio rappresentante legale o con persona da questi designata per iscritto.
Tale designazione può essere anche a tempo indeterminato e valere per più Assemblee, fino a revoca.
- h. Ciascun Associato non può portare più di una delega.
- i. Qualora, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, non si raggiunga la maggioranza di cui sopra, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti degli aventi diritto.
- j. Qualora l'Assemblea vada deserta, e si tratti di Assemblea ordinaria, il Presidente può riconvocare con le stesse formalità indicate al comma e. del presente articolo, ma con la possibilità di ridurre il tempo di preavviso a 7 giorni, una nuova Assemblea con lo stesso ordine del giorno e tale Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti.
- k. L'Assemblea è presieduta dal rappresentante di uno degli Associati nominato dai presenti su proposta del Presidente e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo quando diversamente disposto dal presente Statuto. Per il calcolo della maggioranza, in Assemblea, non sono computate le schede bianche e gli astenuti.
- l. La votazione può essere segreta o per alzata di mano. E' comunque segreta:
 - i. per la revoca del rapporto associativo ai sensi dell'articolo 14;
 - ii. per l'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Provisori e del Collegio dei Revisori;
 - iii. ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei presenti.

Articolo 17

IL PRESIDENTE

- a. Il Presidente è il rappresentante legale dell'OICE e ne coordina l'attività.
Rappresenta l'OICE nei rapporti esterni, presiede il Consiglio Direttivo, sovrintende, coordina e controlla l'attività dei componenti il Consiglio Direttivo ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa, previa approvazione dell'Assemblea.

- b. In caso di assenza o di impedimento, o per atti ad hoc su apposita delega, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente più anziano di età.

Articolo 18

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- a. Il Consiglio Direttivo è l'organo che assicura la continuità decisionale, operativa e di rappresentanza dell'OICE, nell'ambito dei poteri statutari e di quelli ad esso conferiti dall'Assemblea.
- b. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, e comunque con una periodicità almeno trimestrale.
- c. Il Consiglio Direttivo rende conto all'Assemblea della sua attività ed ha le seguenti funzioni che svolge con responsabilità collegiale:
- i. attuare le direttive dell'Assemblea;
 - ii. curare l'ordinaria amministrazione attraverso il Direttore Generale, nonché deliberare in ordine al compimento di atti di straordinaria amministrazione;
 - iii. studiare modalità, mezzi e priorità per conseguire gli scopi sociali e sottoporre all'Assemblea i programmi di attività e di spesa;
 - iv. convocare l'Assemblea e stabilire l'ordine del giorno delle riunioni;
 - v. decidere, con delibera di ratifica, in merito all'ammissione di nuovi Associati disposta in forma non efficace dalla Giunta Esecutiva, nonché sulle istanze di riesame, ai sensi dell'articolo 9;
 - vi. accertare la coerenza delle proprie azioni con le istanze espresse dall'Assemblea degli Associati e promuoverne l'effettivo apporto;
 - vii. provvedere nei modi appropriati all'attuazione dei programmi approvati e a prendere ogni altra iniziativa per il raggiungimento dei fini sociali;
 - viii. effettuare il controllo in ordine al possesso e al mantenimento da parte degli Associati dei requisiti per l'ammissione;
 - ix. accettare somme erogate da Enti o persone estranee all'OICE;
 - x. istituire le sezioni di cui all'art. 32;
 - xi. redigere i regolamenti in attuazione dello Statuto;
 - xii. definire le modalità di partecipazione delle Associazioni Territoriali di Confindustria alla vita associativa.
- d. Il Consiglio Direttivo designa nel suo ambito uno o più Vice Presidenti, tenendo conto dei contenuti delle deleghe che il Presidente ha proposto all'Assemblea e che quest'ultima ha approvato, nonché della massima rappresentatività delle specializzazioni delle aziende presenti in Consiglio. Il o i Vice Presidenti cooperano con il Presidente nell'esercizio delle di lui funzioni e lo sostituiscono anche disgiuntamente con identici poteri laddove da questi richiesto od in caso di impedimento suo e del Vice Presidente più anziano di età.
- e. Il Consiglio Direttivo designa nel suo ambito un Tesoriere delegandolo, eventualmente congiuntamente con altro membro del Consiglio e/o con persona ad esso estranea ma sotto la responsabilità personale e congiunta dei suoi membri, a compiere tutte le operazioni contabili, finanziarie e mobiliari nell'ambito della normale amministrazione. Il Tesoriere predispose il bilancio annuale e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo.

- f. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitate a partecipare persone ad esso estranee.
- g. Rientra tra i poteri del Consiglio:
 - i. fissare le procedure del proprio funzionamento;
 - ii. delegare proprie funzioni a singoli suoi membri;
 - iii. nominare i membri di Giunta.

Articolo 19

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- a. Il Consiglio Direttivo è composto:
 - i. da venti Consiglieri nazionali, oltre al Presidente in carica, nonché dall'eventuale Presidente del Comitato di cui all'art. 31, se non già eletto Consigliere nazionale;
 - ii. da un numero di tre Consiglieri regionali eletti nell'ambito della Consulta Interregionale secondo le modalità di cui al regolamento allegato al presente Statuto, di cui uno per Area Nord, uno per Area Centro e uno per Area Sud e Isole.
- b. Il Past President, i membri del Collegio dei Probiviri, i membri effettivi del Collegio dei Revisori, i membri della Consulta Interregionale di cui all'art. 4, possono partecipare al Consiglio Direttivo con voto consultivo.
- c. Il Presidente può proporre all'approvazione del Consiglio Direttivo la cooptazione di ulteriori Consiglieri fino ad un massimo di tre, senza diritto di voto, scelti tra personalità rappresentative del settore.
- d. Nel caso in cui vengano a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con i candidati a Consigliere che nelle precedenti elezioni siano risultati i primi tra i non eletti.
- e. I Consiglieri così eletti restano in carica fino alla fine del mandato del Consiglio.
- f. Se l'organizzazione di ingegneria che ha candidato un Consigliere per qualsiasi ragione non risulta più aderente all'OICE, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica di Consigliere e il Consiglio provvede alla sua sostituzione, come previsto al comma d.
- g. Se un Consigliere per qualsiasi ragione non fa più parte dell'organizzazione di ingegneria che lo ha candidato al Consiglio, egli rimane in carica fino alla fine del mandato a meno di parere contrario dell'organizzazione di ingegneria che lo ha candidato, sottoscritto dal rappresentante legale e indirizzato al Presidente dell'OICE, e a condizione che continui a svolgere attività di ingegneria all'interno di una organizzazione di ingegneria. In caso contrario il Consiglio provvede alla sua sostituzione, come previsto al comma d.
- h. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché questa provveda alla sostituzione dei mancanti per il resto del mandato.

Articolo 20
IL CONSIGLIO GENERALE

- a. Il Consiglio Generale è composto dai membri del Consiglio Direttivo, dai Rappresentanti regionali delle regioni in cui vi siano più di venti Associati, o in cui vi sia un rapporto fra abitanti e Associati OICE inferiore a 125.000 : 1, con un minimo di quindici Associati, dal Past President, nonché dagli ex Presidenti.
- b. Il Consiglio Generale ha il compito di:
 - i. deliberare sull'eventuale stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore dei servizi di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica;
 - ii. valutare le indicazioni e le candidature a Presidente predisposte dalla Commissione di designazione di cui all'articolo 26 e individuare il nome del candidato a Presidente da proporre all'Assemblea per l'elezione, mediante votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei 3/4 dei presenti per le prime tre votazioni e 2/3 dei presenti per le successive votazioni;

Articolo 21
LA GIUNTA ESECUTIVA

- a. Il Presidente, i Vice Presidenti, il Tesoriere, il Presidente della Consulta Interregionale e i Consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo costituiscono la Giunta Esecutiva.
- b. Nell'Assemblea che elegge il Presidente designato, la Giunta Esecutiva decade in attesa del suo rinnovo da parte del Consiglio Direttivo su proposta del nuovo Presidente.
- c. Compito specifico della Giunta Esecutiva è dare attuazione alle direttive del Consiglio Direttivo, nonché di esaminare e deliberare sulle nuove ammissioni ai sensi dell'art. 9.
- d. La Giunta Esecutiva si riunisce almeno sei volte l'anno nella sede dell'OICE su convocazione informale del Presidente per l'analisi e l'aggiornamento collegiale dei problemi operativi, dei programmi e dei risultati; collabora con il Presidente per la predisposizione dell'ordine del giorno dei Consigli Direttivi, discute e decide su problemi di ordine operativo e di particolare urgenza.
- e. Le decisioni della Giunta Esecutiva devono essere portate a conoscenza di tutti i Consiglieri e ratificate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 22
IL COLLEGIO DEI REVISORI

- a. Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, ha il compito di vigilare sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'OICE e di riferire all'Assemblea con la relazione sul bilancio d'esercizio.
- b. Almeno un Revisore effettivo e uno supplente deve avere la qualifica professionale di Revisore.
- c. I Revisori assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

- d. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo gli subentra il Revisore supplente che ha ottenuto il maggior numero dei voti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

Articolo 23

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- a. Il Collegio dei Probiviri, composto da cinque membri, ha il compito di risolvere le controversie, di qualunque natura ed anche su istanza di una sola delle parti, insorte tra le componenti del sistema confindustriale e che non si siano potute definire bonariamente, ivi comprese quelle inerenti le istanze di riesame di cui all'art. 9.
- b. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno o più Probiviri, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina dei sostituti, che rimarranno in carica fino alla prima Assemblea ordinaria, durante la quale si procederà all'elezione dei Probiviri mancanti, secondo quanto stabilito all'art. 30.
- c. Per la risoluzione di ogni controversia viene costituito un collegio arbitrale composto da un Proboviro nominato da ciascuna delle due parti interessate, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.
- d. Il Presidente del Collegio arbitrale è scelto, di comune accordo dai due Probiviri nominati dalle parti tra i Probiviri restanti. In caso di dissenso, la nomina è richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvede alla scelta, sempre tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.
- e. Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi di Confindustria.
- f. Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.
- g. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
- h. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
- i. Il lodo è comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'OICE entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.
- j. In ogni caso il Collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

- k. L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'OICE è di esclusiva competenza dei Probiviri.
- l. La decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
- m. Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.
- n. L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti due Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.
- o. I Probiviri si pronunciano in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Articolo 24

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'OICE

- a. Il Consiglio Direttivo all'atto del suo insediamento nomina o conferma al di fuori dei suoi membri il Direttore Generale ovvero uno o più soggetti cui assegna le funzioni di cui al paragrafo b.
- b. Sono compiti del Direttore Generale:
 - i. la gestione della struttura dell'OICE secondo le direttive stabilite dal Consiglio Direttivo e dal Presidente;
 - ii. la segnalazione agli Associati del candidato alla Presidenza, di cui all'art. 26;
 - iii. le procedure preliminari per l'elezione del Consiglio Direttivo, di cui agli artt. 27 e 28;
 - iv. la partecipazione all'Assemblea, al Consiglio Direttivo, alla Giunta Esecutiva senza diritto di voto.

Articolo 25

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE ASSOCIATIVE

- a. Le cariche associative sono riservate ai rappresentanti degli Associati, ad eccezione di quella di Revisore e di Probiviro.
- b. Per rappresentanti degli Associati si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle Imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali o persone appartenenti ai massimi livelli di direzione aziendale.
- c. Le cariche sociali hanno durata triennale e sono gratuite, ad eccezione di quella di Revisore se ricoperta da persona non appartenente alle organizzazioni associate.
- d. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

- e. La carica di Presidente, di Proboviro e di Revisore non è cumulabile con alcuna altra carica dell'OICE.
- f. La carica di Proboviro è incompatibile anche con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria.
- g. Il Presidente, scaduto il mandato, può essere immediatamente rieletto una volta soltanto nella stessa carica.
- h. In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidente e del Consiglio Direttivo è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.
- i. Tutti coloro che, investiti di cariche sociali, non intervengono alle riunioni per più di tre volte consecutive senza giustificazione, decadono dalle cariche stesse e vengono sostituiti.
- j. Non sono eleggibili per il triennio successivo coloro che, avendo ricoperto cariche sociali nel triennio precedente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

Articolo 26

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

- a. Il Presidente è eletto dalla prima Assemblea ordinaria degli Associati successiva a quella in cui è stato eletto il Consiglio Direttivo.
- b. Al fine di individuare la candidatura a Presidente da sottoporre all'Assemblea, si segue la seguente procedura di designazione:
 - i. il Consiglio Direttivo nomina la "Commissione di designazione" composta da tre personalità che abbiano maturato una particolare esperienza nella vita associativa.
 - ii. Il Direttore Generale segnala agli Associati l'avvenuta nomina della "Commissione di designazione" e li invita a proporre per iscritto autonome candidature alla carica di Presidente.
 - iii. Ogni singola candidatura deve prevedere l'indicazione del nominativo del candidato alla Presidenza ed essere supportata per iscritto dal 15% dei voti assembleari.
 - iv. La "Commissione di designazione" esperisce in via riservata la più ampia consultazione degli Associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotano il consenso della base e sottopone al Consiglio Generale le indicazioni emerse, nonché le autonome candidature pervenute fino a venti giorni prima della riunione del Consiglio Generale.
 - v. Il Direttore Generale segnala agli Associati le autonome candidature pervenute e dà comunicazione delle eventuali segnalazioni ricevute dagli Associati alla Commissione di designazione almeno dieci giorni prima della riunione del Consiglio Generale.
- c. L'Assemblea elegge il Presidente votando il candidato proposto dal Consiglio Generale.
- d. Il candidato alla Presidenza, per essere eletto, deve ottenere la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Nel caso non si raggiunga detta maggioranza la votazione deve essere ripetuta.

- e. Nel caso in cui neppure nella seconda votazione si raggiunga la suddetta maggioranza, si procede al rinnovo della procedura di designazione.
- f. Nel caso in cui il Presidente sia già Consigliere, il Consiglio è integrato ricorrendo al primo e/o ai primi dei non eletti.

Articolo 27

ELEZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI

L'OICE entro il 15 febbraio precedente l'Assemblea che nominerà i Consiglieri nazionali, indice le assemblee di Area, una per Area Nord, una per Area Centro, una per Area Sud e Isole per l'elezione dei tre Consiglieri regionali. Le elezioni si svolgono, in coordinamento con le Confindustrie regionali, entro il 15 marzo. Per la validità e per lo svolgimento delle elezioni si provvede in base ad apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 28

ELEZIONE DEI CONSIGLIERI NAZIONALI

- a. La compilazione della lista dei candidati nazionali al Consiglio avviene con la seguente procedura di designazione:
 - i. entro il 15 febbraio di ogni triennio la Segreteria dell'OICE invia ad ogni Associato la richiesta di indicare un candidato per la carica di Consigliere.
 - ii. Gli Associati interessati, entro il 15 marzo, comunicano al Direttore Generale un nominativo quale candidato a Consigliere, garantendone la disponibilità di tempo necessario all'espletamento dell'incarico. Le risposte indicanti due o più candidati non possono essere tenute in conto se non per il primo della lista proposta.
 - iii. Il Direttore Generale compila la lista dei candidati e la invia entro il 20 marzo a tutti gli Associati.
 - iv. Entro il 10 aprile ciascun Associato comunica al Direttore Generale le proprie preferenze scegliendo non più di quaranta nominativi fra quelli segnalati.
 - v. I risultati dello spoglio, limitatamente ai quaranta candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze, sono comunicati agli Associati dal Direttore Generale con ragionevole anticipo e comunque al più tardi contestualmente all'avviso di convocazione dell'Assemblea.
 - vi. Non si dà luogo alla procedura indicata ai punti iii, iv, v se le candidature risultano inferiori a quaranta.
- b. Nel caso in cui uno dei quaranta candidati risulti appartenere alla stessa azienda del Presidente, si procede all'esclusione dalla lista prima della votazione.
- c. In sede di Assemblea ordinaria, ogni Associato ha diritto ad esprimere un massimo di quindici preferenze. Le schede di votazione con un numero di preferenze maggiore sono nulle.
- d. Lo spoglio delle schede viene effettuato nel corso dell'Assemblea da una commissione di scrutatori presieduta di norma da un Proboviro e composta da altri quattro membri scelti dall'Assemblea per alzata di mano su proposta del Presidente dell'Assemblea.
- e. Sono eletti i venti candidati che riportano il maggior numero dei voti.

- f. Tutta la documentazione relativa alla determinazione della lista dei candidati ed alle votazioni è consultabile dagli Associati nella sede dell'OICE.

Articolo 29
ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

- a. Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea nell'anno in cui si elegge il Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto, in una lista di almeno sei candidati.
- b. A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.
- c. Nel caso in cui il numero dei candidati non fosse superiore ai seggi da ricoprire, è liberamente consentita la presentazione di ulteriori candidature all'apertura dell'Assemblea.
- d. Ciascun Associato può votare per non più di due candidati.
- e. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.
- f. I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

Articolo 30
ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- a. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea nell'anno in cui si elegge il Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto, in una lista di almeno sei candidati.
- b. A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.
- c. Nel caso in cui il numero dei candidati non fosse superiore ai seggi da ricoprire, è liberamente consentita la presentazione di ulteriori candidature all'apertura dell'Assemblea.
- d. Ciascun Associato può votare per non più di tre candidati.
- e. Risultano eletti i cinque candidati che ottengono il maggior numero di voti.

Articolo 31
COMITATO PER LE SOCIETÀ DI ENGINEERING AND CONTRACTING

- 1. In presenza delle condizioni di cui al paragrafo 5, le società Engineering and Contracting (E&C) di cui al successivo paragrafo 2 possono costituire un Comitato, presieduto da un Presidente scelto dalle società componenti il Comitato di cui possono fare parte i rappresentanti di tutte le società di E&C.

2. Sono società di E&C le società di ingegneria che assumono verso il committente l'obbligazione di realizzare "chiavi in mano" impianti industriali, infrastrutture e opere complesse, fornendo a tale fine servizi integrati di progettazione, componenti e sistemi, nonché svolgendo attività di costruzione e avviamento (c.s. EPC: Engineering Procurement Construction), per un importo almeno pari al 30% del loro fatturato annuo, come risultante dall'ultimo bilancio disponibile al momento dell'iscrizione all'Associazione.
3. Su delega del Presidente OICE il Comitato, nella persona del suo Presidente, può esprimere posizioni associative nei confronti di terzi e Istituzioni per quel che attiene a problematiche e profili inerenti le materie relative allo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 2 e che non siano in palese conflitto con posizioni già espresse dall'Associazione; il Comitato può proporre al Presidente e al Consiglio Direttivo ogni azione o intervento funzionale al perseguimento delle finalità associative.
4. Il Presidente del Comitato, che fa parte del Consiglio Direttivo, riferisce periodicamente a quest'ultimo in ordine all'attività del Comitato.
5. Le disposizioni del presente articolo, nonché le disposizioni sulla rappresentanza in Consiglio delle società di E&C entrano in vigore nel momento in cui le società di E&C abbiano raggiunto un ammontare complessivo di quote associative almeno pari al 10% del totale delle quote associative OICE come risultanti dall'ultimo bilancio.

Articolo 32 **SEZIONI OPERATIVE**

Al fine di istituire sedi specifiche di approfondimento, discussione e proposta, anche in funzione della tipologia delle attività prevalentemente svolte da ciascun Associato, possono istituirsi sezioni operative il cui numero e funzionamento sono rinviati ad apposito regolamento definito dal Consiglio Direttivo sulla base dei seguenti fondamentali principi:

- i. si riconosca ad ogni Associato la libertà di aderire ad una o più sezioni, ove la propria tipologia di lavoro abituale lo suggerisca;
- ii. si dia vita ad ogni sezione se e soltanto quando si possa contare su un numero minimo di aderenti, che verrà comunque definito nel regolamento, tale da giustificare lo sforzo organizzativo di sostegno da parte dell'OICE;
- iii. si preveda per ogni sezione la figura di un coordinatore nominato dai componenti della sezione stessa;
- iv. si provveda a che i coordinatori di sezione siano invitati a quelle riunioni di Giunta Esecutiva e di Consiglio Direttivo nelle quali vengono trattati argomenti di specifico interesse delle rispettive sezioni.

Articolo 33 **SCIoglimento**

- a. Lo scioglimento dell'OICE può avvenire solo per delibera assembleare con la maggioranza di almeno l'80% dei voti degli aventi diritto.
- b. A seguito di tale delibera l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Essi provvederanno all'operazione di liquidazione con l'assistenza del Collegio dei Revisori.

- c. In caso di scioglimento l'Assemblea delibererà la destinazione dell'attivo netto.
- d. L'eventuale attivo netto di cui alla precedente lettera c. può essere devoluto solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 34
DISPOSIZIONI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO

- a. Le modificazioni al presente Statuto devono essere approvate su proposta del Consiglio Direttivo dall'Assemblea straordinaria con il 60% dei voti degli aventi diritto.
- b. Se l'Assemblea non raggiunge la presenza dei voti suddetti, essa può essere riconvocata a distanza di almeno 15 giorni con lo stesso Ordine del Giorno. In tal caso il quorum necessario si riduce al 50% degli aventi diritto e le delibere di modificazioni statutarie vengono adottate a maggioranza dei presenti.
- c. Le modificazioni al presente Statuto possono essere apportate a mezzo referendum, come previsto all'art. 30, Titolo IV, del Regolamento Organi Confederali di Confindustria approvato dalla Giunta confederale del 23 luglio 2003, allegato al presente Statuto. Per essere approvate tali modifiche devono ottenere le percentuali di voto indicate al precedente comma a.

Articolo 35
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- a. Fino al 31 maggio 2014, in deroga al presente Statuto, il Presidente propone al Consiglio Direttivo la nomina dei Vice Presidenti anche al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.
- b. Lo svolgimento della procedura per l'elezione del Presidente, a seguito della designazione del Consiglio Generale del 26 giugno 2013, avviene in deroga alle norme del presente Statuto.
- c. I Vice Presidenti nominati fra soggetti non facenti parte del Consiglio Direttivo, in deroga all'articolo 19 comma a, fino al 31 maggio 2014, fanno parte del Consiglio Direttivo.
- d. Il mandato del Consiglio Direttivo, scaduto il 31 maggio 2013, è prorogato al 31 dicembre 2013.

Articolo 36
NORMA SUPPLEMENTARE

Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto, si intendono valide le norme di legge ed i principi desumibili dalle norme confederali.

ALLEGATO ALLO STATUTO OICE

*Estratto dal Regolamento Organi Confederali di Confindustria
approvato dalla Giunta confederale del 23 luglio 2003*

TITOLO IV Referendum

Art. 30 - Modifiche dello statuto a mezzo referendum

Per le modifiche dello statuto confederale, ai sensi dell'articolo 48 dello statuto, il comma, la Giunta può indire un referendum da sottoporre a tutte le Associate che siano in regola con il pagamento dei contributi. Il quesito proposto deve essere formulato in modo chiaro, semplice e completo e strutturato in modo che sia possibile un'agevole valutazione delle proposte formulate e l'espressione del voto attraverso risposte semplicemente affermative o negative.

In sede di referendum spettano alle Associazioni tanti voti quanti sono quelli che a ciascuna spettano in Assemblea.

Il Vice Presidente confederale con delega per i problemi organizzativi invia, ai Presidenti di tutte le Associazioni, un avviso di indizione di referendum per le modifiche dello statuto che contiene:

- a) l'indicazione della data, dell'ora, del luogo in cui si procederà allo scrutinio mediante apertura delle buste e spoglio delle schede, secondo le modalità di cui ai commi successivi. Dalla data di indizione del referendum a quella fissata per lo scrutinio devono intercorrere almeno 30 giorni;
- b) la relazione illustrativa delle modifiche statutarie proposte;
- c) le schede di votazione referendaria;
- d) una busta atta a contenere le schede votate dalle Associazioni e che quest'ultime sono tenute a rinviare, una volta timbrate con il timbro dell'Associazione e sottoscritte dal rispettivo legale rappresentante, alla segreteria dell'Area organizzazione e sviluppo a mezzo di posta celere o altro mezzo equivalente;
- e) l'indicazione del termine ultimo utile per la ricezione da parte della segreteria dell'Area organizzazione e sviluppo delle schede referendarie votate, con la specificazione che le schede pervenute oltre tale termine sono irricevibili e vanno consegnate al notaio che procede alla loro distruzione, senza aprirle;
- f) la nomina del notaio e degli scrutatori.

Del referendum viene data notizia sulla parte privata del sito ufficiale di Confindustria.

La scheda di votazione referendaria deve essere validata con l'emblema confederale e deve contenere:

- a) l'indicazione della data della votazione;
- b) i riferimenti di statuto e di regolamento;
- c) il quesito referendario contenente il testo delle disposizioni da modificare e quello delle modifiche proposte;
- d) le due possibili manifestazioni di voto in relazione alle modifiche statutarie proposte, espresse con la terminologia SI o NO, una posta a destra e l'altra a sinistra della scheda di votazione.

Nel caso di mancata ricezione, smarrimento o distruzione delle schede referendarie, trova applicazione il comma II dell'articolo 13 del presente regolamento.

Spetta al notaio verificare la validità delle espressioni della volontà referendaria, nonché in caso di consegna di nuove schede di cui al II comma, che non sussistano duplicazioni di voto.

Le Associazioni esprimono il loro voto apponendo il segno X sul SI o sul NO.

Per la validità delle schede di votazione trova applicazione l'articolo 6 del presente Regolamento.

Dei risultati della votazione referendaria viene redatto apposito verbale di scrutinio, predisposto secondo le norme notarili.

Alle Associazioni dissenzienti può trovare applicazione il comma III dell'articolo 49 dello statuto.